



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
CONSIGLIO REGIONALE
DELL'UMBRIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria (di seguito denominato Consiglio) nel rispetto delle finalità istituzionali stabilite dalla normativa vigente in materia, intende dotarsi del presente regolamento per disciplinare i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio.

Art. 2

Il patrocinio costituisce attenzione e sostegno morale del Consiglio ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole, per le sue finalità sociali, formative, istituzionali, scientifiche o umanitarie. Il patrocinio è concesso a titolo esclusivamente gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici e per gli eventi che si svolgono sul territorio regionale.

Art. 3

Il patrocinio viene concesso previa valutazione discrezionale da parte del Consiglio regionale.

Art. 4

Per ottenere il Patrocinio, il soggetto richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio **almeno 45 giorni** prima dello svolgimento dell'iniziativa, con allegato il programma dettagliato, ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.

Art. 5

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata il logo del Consiglio, e la dicitura "con il patrocinio del Consiglio regionale degli Assistenti Sociali della Regione Umbria".

La bozza di detto materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dal presidente del Consiglio prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Nei casi di utilizzo abusivo del logo, riferito a patrocini che non siano stati formalmente concessi o ad ogni altra mancata ottemperanza, il Consiglio provvederà, a diffidare il soggetto responsabile dall'ulteriore utilizzo dell'emblema, con riserva di adire per le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento dei danni.

Art. 6

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Consiglio.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.